



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/31 DEL 22.04.2026

Oggetto: Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o risanamento conservativo di prime case nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Criteri e modalità di concessione dei contributi. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, comma 2, lett. b).

L'Assessore dei Lavori Pubblici, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), promuove misure finalizzate a sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni e a contrastarne la perdita di popolazione, attraverso incentivi alla residenzialità e allo sviluppo economico locale.

L'Assessore ricorda che, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto, la ristrutturazione o il risanamento conservativo della prima casa di abitazione nel territorio dei comuni della Sardegna aventi, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

L'Assessore rammenta che la legge regionale n. 3 del 2022 è stata successivamente modificata dai commi 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, dal comma 14, lettera a), dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, e dal comma 30 dell'articolo 23 della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, che hanno confermato e integrato la misura regionale.

L'Assessore evidenzia che l'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, ha esteso la misura di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), ai comuni della Sardegna con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 abitanti.

Riferisce, inoltre, che il medesimo articolo 14 ha disposto che il parametro di riferimento sia la popolazione residente nei comuni della Sardegna al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione.

L'Assessore propone che la popolazione residente sia determinata sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Qualora tali dati non siano tempestivamente disponibili, la popolazione è determinata sulla base di attestazione rilasciata dal comune.

Riferisce che le risorse sinora stanziare ammontano a:



- euro 15.000.000 per l'annualità 2022;
- euro 26.000.000 per l'annualità 2023;
- euro 15.000.000 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025;

e che, nel bilancio di previsione 2026-2028, sono previste ulteriori risorse pari a euro 15.000.000 per ciascuna delle annualità.

L'Assessore ricorda che le deliberazioni della Giunta regionale n. 20/59 del 30 giugno 2022 e n. 19/48 del 1° giugno 2023 hanno definito la ripartizione delle risorse tra i comuni ammissibili sulla base di parametri statistici e storici connessi alla riduzione percentuale della popolazione residente e al reddito medio pro capite.

L'Assessore evidenzia che tale modalità di riparto, non basata sul fabbisogno effettivo espresso dai comuni, ha determinato disallineamenti tra risorse assegnate e richieste reali, con sottoutilizzo in alcuni comuni e fabbisogni non soddisfatti in altri.

Rileva, inoltre, che gli indirizzi regionali sono stati interpretati in modo non omogeneo dai comuni, rendendo necessario uniformare la gestione della misura.

Sottolinea che lo spopolamento dei comuni può essere contrastato, oltre che attraendo cittadini da altri comuni, anche incentivando la permanenza degli attuali residenti evitando, tuttavia, che la misura incentivi trasferimenti di popolazione tra piccoli comuni, con conseguenti effetti di spopolamento di un comune a vantaggio di un altro.

L'Assessore dei Lavori Pubblici propone che la ripartizione delle risorse a favore dei comuni che abbiano manifestato il proprio interesse alla misura avvenga:

- a) per una quota pari al 30 per cento delle risorse, da distribuire in parti uguali;
- b) per una quota pari al 70 per cento delle risorse, da distribuire in proporzione al rapporto, riferito all'anno precedente, tra le risorse impegnate da ciascun Comune e le risorse allo stesso assegnate.

Per l'anno 2026, l'intero stanziamento è ripartito in parti uguali tra tutti i comuni che abbiano manifestato il proprio interesse alla misura.



Il criterio adottato è volto a garantire un'equa partecipazione di tutti i comuni alla misura, attraverso l'attribuzione di una quota di risorse distribuita in parti uguali, assicurando al contempo un meccanismo premiale fondato sulla capacità di utilizzo delle risorse assegnate, quale indicatore della domanda effettiva emersa nell'anno precedente.

L'Assessore propone, inoltre, di escludere dalla ripartizione delle risorse relative all'annualità successiva i comuni che, pur avendo manifestato interesse alla misura e acquisito le relative risorse, non provvedano alla pubblicazione del bando annuale entro il 30 settembre, al fine di evitare il mancato utilizzo delle risorse assegnate e garantire un'equa distribuzione delle stesse tra i comuni.

L'Assessore rappresenta che sulla base delle risorse stanziare in ciascun anno, ciascun comune predisporrà un proprio bando per l'impegno delle risorse nell'anno di competenza sulla base degli indirizzi riportati nell'allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore ritiene necessario che i comuni, nel predisporre i propri bandi, adottino prioritariamente dei criteri fondamentali definiti a livello regionale che siano strettamente connessi al contrasto allo spopolamento e che consentano di avere una base di valutazione omogenea sull'intero territorio regionale. Ritiene, altresì, opportuno consentire ai comuni di individuare criteri di premialità legati alle peculiarità del proprio territorio, a condizione che siano strettamente correlati al contrasto allo spopolamento, proporzionati e non discriminatori.

Evidenzia che il monitoraggio annuale della misura riveste un ruolo essenziale ai fini della valutazione della sua efficacia e ritiene opportuno che i comuni trasmettano alla Regione i dati necessari. In caso di mancata trasmissione, propone che gli stessi siano esclusi dalla ripartizione delle risorse per quanto concerne la quota del 70%.

L'Assessore propone che le disposizioni della presente deliberazione non si applichino ai bandi comunali pubblicati anteriormente alla data della sua pubblicazione, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

L'Assessore riferisce che è stata acquisita, in data 22 aprile 2026, l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame

DELIBERA



- di ripartire gli stanziamenti regionali destinati ai comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che abbiano manifestato il proprio interesse ad accedere alla misura in oggetto, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per una quota pari al 30 per cento delle risorse, da distribuire in parti uguali;
 - b) per una quota pari al 70 per cento delle risorse, da distribuire in proporzione al rapporto, riferito all'anno precedente, tra le risorse impegnate da ciascun comune e le risorse allo stesso assegnate.

Per l'anno 2026, l'intero stanziamento è ripartito in parti uguali tra tutti i comuni della Sardegna con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che abbiano manifestato il proprio interesse ad accedere alla misura;
- di escludere dalla ripartizione delle risorse relative all'annualità successiva:
 - 1) i comuni che, pur avendo manifestato interesse ad accedere alla misura e acquisito le relative risorse, non provvedano alla pubblicazione del bando annuale entro il 30 settembre;
 - 2) relativamente alla quota del 70% dello stanziamento, i comuni che non trasmettano alla Regione i dati necessari al monitoraggio annuale della misura;
- di stabilire:
 - 1. che le disposizioni della presente deliberazione non si applichino ai bandi comunali pubblicati anteriormente alla data della sua pubblicazione, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente;
 - 2. che la popolazione residente sia determinata sulla base dei dati ufficiali ISTAT e, qualora tali dati non siano tempestivamente disponibili, la popolazione sia determinata sulla base di attestazione rilasciata dal Comune;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi;
- di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/31
DEL 22.04.2026

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde